



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 *ter* c.p.c., ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 26462/2025 R.G. controversie lavoro promossa

da

CASALE CLAUDIA, ammessa a patrocinio gratuito a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 17 luglio 2025, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Clemente per procura allegata al ricorso,

- ricorrente -

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini di Fiumicino,

- resistente -

OGGETTO: assegno sociale.

CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note di udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2025 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'Inps, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, esponendo:

- di avere ottenuto sentenza di divorzio dal coniuge, sig. Umberto Di Nuzzo, in data 26 giugno 1997;
- di versare in stato di bisogno;
- di avere presentato in data 5 giugno 2025 domanda di corresponsione dell'assegno sociale, ingiustamente rigettata dall'Istituto, a nulla rilevando la

mancata richiesta in sede di divorzio di un assegno di mantenimento;

- che sussistono, nel caso di specie, anche gli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale, segnatamente il requisito del soggiorno legale nel territorio dello Stato per almeno dieci anni, nonché il requisito anagrafico.

Alla stregua di queste premesse, pertanto, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Inps al pagamento in proprio favore dell'assegno sociale, ex art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge e con il favore delle spese di lite.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti a corredo della costituzione in giudizio.

Autorizzato il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 *ter* c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.

2. Così ricostruito l'*iter* procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, "*Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della*

casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

3. Come sottolineato dall'Inps in memoria di costituzione, l'assegno sociale è una prestazione assistenziale di sostegno del reddito, da erogarsi in via sussidiaria, in carenza di altre concrete possibili fonti di reddito.

Secondo il pacifico e consolidato orientamento della Corte di legittimità ai fini dell'indicazione del requisito reddituale vengono in rilievo aspetti fattuali oggettivi di concreta dimostrazione, anche indipendenti da rilievi formali: vi concorrono i redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento e i redditi di qualsiasi natura, tant'è che, ad esempio – come correttamente evidenziato dalla ricorrente – non assume rilevanza la mancata richiesta da parte dell'assistito dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, spettando l'assegno sociale anche a chi abbia rinunciato al diritto derivante dall'altrui obbligo di mantenimento o di alimenti, e non essendo rinvenibile né dalla lettera della legge, né dalla *ratio* dell'art. 3, comma 6, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, mentre, al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività (cfr. Cass., sez. lav., n. 14586 del 30 maggio 2025).

Con successiva ordinanza n. 23341 del 15 agosto 2025 la Suprema Corte ha ribadito che *“il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n.335/1995 spetti anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato “atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”; in tali condizioni l'intento fraudolento deve essere oggetto di accertamento giudiziale nel rispetto degli oneri di allegazione e di deduzione. Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Corte nell'ordinanza n.22755/2024 e n.33513/2023 (in quest'ultima pronuncia si rammenta che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico in favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario ossia che possa avere luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi)”, rilevando che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale disciplinato dall'art. 3, co. 6, della L. n.335/1995, prevede come*

requisito socio-economico lo “stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno” (in tal senso cfr. Cass. ord. n.14513/2020)”.

Sicché, contrariamente all’assunto dell’Inps, contenuto nella comunicazione di rigetto della domanda amministrativa, non rileva la mancata richiesta di un assegno di mantenimento in sede di separazione o di divorzio.

Tanto più che, nella specie, il divorzio è stato pronunciato dal Tribunale nel mese di giugno 1997, sicché non può assumere rilevanza, nell’attualità, l’eventuale situazione reddituale nella quale la ricorrente versava oltre 25 anni fa.

4. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, secondo l’altrettanto pacifico insegnamento della Suprema Corte *“In tema di assegno sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale”* (cfr. Cass., sez. lav., n. 23477 del 19 novembre 2010).

Ancora di recente il Supremo Collegio ha ribadito l’onere probatorio rigoroso gravante sul richiedente in ordine allo stato di bisogno effettivo e il legittimo uso, da parte del Tribunale, di presunzioni sul tenore di vita per escludere redditi occulti, evidenziando che il riconoscimento della prestazione presuppone che il richiedente versi in uno stato di bisogno effettivo, da accertarsi in relazione all’assenza o all’insufficienza dei redditi rispetto al limite previsto dalla normativa vigente, gravando integralmente su di lui, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di fornire rigorosa prova del requisito reddituale; a tal fine il giudice può legittimamente ricorrere a presunzioni semplici, tratte dal tenore di vita e da complessivi indicatori della situazione economica, idonee a inferire l’esistenza di redditi, anche non dichiarati, e quindi ad escludere lo stato di bisogno, senza che ciò comporti inversione dell’onere probatorio, né integri violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ove la valutazione degli indizi risulti sorretta da motivazione logica e non meramente sostituita dal diverso convincimento della parte soccombente (cfr., in termini, Cass., sez. lav., n. 33312 del 19 dicembre 2025).

Onere probatorio che, pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto assolvere formulando le proprie istanze istruttorie, documentali o di altra natura, a corredo della costituzione in giudizio, viepiù laddove, come nella specie, nel diniego della prestazione l’Istituto aveva anche sottolineato che la

ricorrente aveva effettuato una donazione di immobile del valore di € 62.475,00 il 31 dicembre 2024 (cfr. doc. n. 1 della memoria di costituzione).

5. A parere del Tribunale il compimento di atti di liberalità, determinando la privazione della titolarità di diritti patrimoniali su beni immobili suscettibili di essere produttivi di reddito, fornisce un elemento univoco in ordine all'insussistenza del dedotto stato di bisogno, risultando sintomatico di una situazione reddituale diversa – eventualmente occulta – che possa giustificare una siffatta condotta dismissiva.

Tanto più che nella DSU presentata all'Inps la stessa ricorrente ha dichiarato il possesso di titoli obbligazionari del gruppo San Paolo ammontanti a circa € 30.000 (cfr. doc. n. 4 della memoria di costituzione), circostanza che corrobora, unitamente alla donazione dell'immobile, il convincimento sull'insussistenza del requisito reddituale.

Salvo, ovviamente, ipotizzare addirittura un intento fraudolento, attestato dalla contiguità temporale tra atto di liberalità e la presentazione della domanda di attribuzione del beneficio assistenziale.

In fattispecie analoghe, questo ufficio giudiziario (cfr. sentenza della Corte di appello Roma, sez. lav., 8479 del 10 dicembre 2015, prodotta dall'Inps sub 2 della memoria) ha condivisibilmente concluso che non appare consentito dall'ordinamento, in presenza di beni produttivi di reddito, spogliarsi di quei beni per mera liberalità, confidando poi nella solidarietà dello Stato e sottraendo in tal modo risorse destinate al sostegno di soggetti in reale stato di bisogno e che non posseggono alcuna risorsa della quale spogliarsi.

Una siffatta condotta integra l'ipotesi di un vero e proprio abuso del diritto, palesandosi come lesiva della buona fede e della correttezza, trattandosi di atto che, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, è irragionevole da un punto di vista economico – depauperamento posto in essere da un soggetto asseritamente non abbiente – e realizzato al fine di porsi nella condizione di stato di bisogno utile alla richiesta del beneficio assistenziale.

La condotta, in quanto non in ragionevole alternativa alla vendita o alla locazione, appare invero contrassegnata da un carattere doloso, potendosi presuntivamente desumere o che sussistano altre e non dichiarate fonti di reddito, ovvero che l'atto dismissivo sia stato posto in essere dalla ricorrente con la strumentale finalità di accedere al beneficio assistenziale, considerata anche la scansione temporale della vicenda, nonché il destinatario dell'attribuzione patrimoniale, specificamente il figlio convivente Di Nuzzo Gabriel.

6. Non possono essere, infine, acquisiti i documenti offerti in produzione da parte ricorrente all'udienza di comparizione delle parti, con istanza reiterata nelle note autorizzate.

Il contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità

materiale, che nel rito del lavoro attribuisce al Tribunale penetranti poteri di acquisizione probatoria anche documentale, ex art. 421 c.p.c., postula, infatti, la sussistenza, *ex actis*, di significativi spunti di indagine che meritino approfondimento.

Invero, la Suprema Corte ha chiarito che *“Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l’esigenza di temperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento”* (cfr. Cass., sez. lav., n. 6753 del 4 maggio 2012 e Cass., sez. lav., n. 7694 del 28 marzo 2018), mentre nel caso di specie, a fronte dell’onere di comprovare i presupposti reddituali per fruire della prestazione assistenziale, parte ricorrente non ha fornito elementi probatori concreti e non ha nemmeno allegato circostanze di fatto che potrebbero giustificare l’attivazione dei poteri officiosi; né, peraltro, ha prodotto i documenti, di cui era preventivamente in possesso, in allegato alla costituzione in giudizio.

Né, infine, il processo ha fornito a supporto della tesi attorea elementi che, in quanto meramente indiziari, possano richiedere un conforto probatorio, essendo anzi emerse circostanze che militano contro la sussistenza dell’asserito stato di bisogno.

7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato per carenza di prova.

Avendo prodotto dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Inps.

P.Q.M.

Lette le note di discussione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite.

Roma, 19 marzo 2026.

Il giudice
Cesare Russo